VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 19 luglio 2010, in Roma, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali si è tenuta la riunione avente ad oggetto la situazione occupazionale della società Comifar Distribuzione S.p.A che ha avviato, in data 08 giugno 2010, la procedura di riduzione di personale, ai sensi degli art. 4 e 24 della L. 223/91.

Sono presenti:

- per la SOCIETA', Giorgio Nicolis e Andrea Rossi;
- per la FILCAMS CGIL, Cristian Sesena ;
- per la FISASCAT CISL, Dario Campeotto;
- per la UILTUCS UIL, Vargiu Antonio;

Sono presenti, altresì, le Organizzazioni Sindacali Territoriali e le RSA/RSU delle Unità Distributive interessate, come da foglio firma agli atti del Ministero;

PREMESSO

a) Che la COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A., in data 10 marzo 2010 e 12 aprile 2010 ha presentato ed illustrato alle OO.SS di cui sopra un progetto di ristrutturazione che prevedeva la chiusura delle unità distributive di Belluno e Grosseto oltre alla cessazione dei reparti Intercompany (vendite infragruppo) presso le UD di Teramo, Perugia e Novate Milanese con conseguente accentramento di tutte le attività presso la UD di Bologna, la chiusura del reparto Call Center presso l'UD di Roma Tiburtina e la revisione organizzativa delle unità distributive di Novate Milanese, Teramo, Perugia, Roma Morozzo, Roma Tiburtina, Torino e Paese;

b) Che la COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A., con lettera datata 08 giugno 2010, ha avviato ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 24, 4 e 5 della legge n.223/1991, una procedura di licenziamento collettivo riguardante n° 75 unità impiegate presso le unità distributive ed i reparti Call Center e Intercompany (vendite infragruppo) di cui sopra;

c) Che le OO.SS, ricevuta la comunicazione, hanno avanzato in data 10 giugno 2010 formale richiesta di esame congiunto ai sensi dell'art.4, V co., della legge 223 del 1991;

d) Che la COMIFAR DISTRIBUZIONE S.p.A. si è dichiarata disponibile al confronto di legge;

e) Che le parti si sono, quindi, incontrate in data 16 e 18 giugno 2010 al fine di avviare e sviluppare il confronto in sede sindacale;

f) Che nel corso dei suddetti incontri l'Azienda ha fornito ampie informazioni in ordine alle motivazioni che hanno richiesto l'attivazione della procedura di mobilità integrative di quelle già riferite nella comunicazione e relative alla realizzazione del processo di riorganizzazione intrapreso;

g) Che a seguito dell'apertura della procedura di mobilità, l' Azienda, su richiesta delle OO.SS. e delle R.S.U./R.S.A. finalizzata ad attenuare l'impatto sociale e quindi le ricadute occupazionali derivanti dalla realizzazione del piano, si è resa disponibile a riesaminare l'eccedenza strutturale ed a ridurre il numero complessivo dei lavoratori da collocare in mobilità, facendo ricorso anche ad interventi organizzativi, quali processi di mobilità interna e trasferimenti;

h) Che, il complessivo esame del piano ed i chiarimenti forniti dalla Società, considerato anche l'intervento organizzativo alternativo di cui al punto che precede, porta a contenere l'eccedenza strutturale in massimo 54 unità;

i) Che nonostante ciò dopo ampia analisi degli strumenti alternativi alla collocazione in mobilità, nonché degli sviluppi economico-finanziari della società e degli impatti sul mercato della distribuzione del farmaco della recente manovra finanziaria 2010, le parti hanno comunque convenuto di approfondire e definire la risoluzione della vertenza davanti al preposto Ufficio presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
j) Che in data odierna le sopradescritte parti si sono incontrate in sede Ministeriale dove hanno raggiunto un accordo relativo alla suddetta procedura di mobilità, accordo di cui il presente verbale costituisce ad ogni effetto integrazione;

Tutto quanto sopra premesso

Tra le Parti viene stipulato il seguente accordo:

1. Le Premesse costituiscono parte integrante della presente intesa.
2. Le OO.SS. prendono atto della situazione di esubero dichiarata dall'Azienda, delle specifiche ragioni della stessa nonché della impossibilità di allocare diversamente le risorse eccedenti che, sulla base di quanto illustrato nelle premesse, ed in considerazione degli interventi organizzativi intervenuti dall'apertura della presente procedura, ammontano ad un numero massimo di 54 unità;
3. Le parti al fine di contenere l'impatto sociale dell'anzidetta situazione di esubero, concordano sul seguente percorso:

Anticipazione TFR: Per il solo personale collocato in CIGS a zero ore l'azienda si impegna a concedere a chi ne abbia disponibilità e ne faccia apposita richiesta scritta motivata da esigenze economiche familiari, un anticipo sul TFR nella misura massima di Euro 4.000 lordi.
Resta inteso che detto anticipo, riguardante il solo TFR accantonato in azienda, verrà corrisposto solo ed esclusivamente a condizione che non sussistano vincoli di legge (es: pignoramento del quinto, cessioni dello stipendio, deleghe di pagamento) alla concessione e che ne sia preventivamente accertata la totale sussistenza.
Non saranno invece previste ulteriori forme di integrazione salariale.

Mobilità interna: Al fine di ridurre gli esuberi le parti si danno reciprocamente atto che per le Unità Distributive e/o reparti indicati nella procedura le parti concordano di ricorrere a riduzione di orario e/o assegnazione a mansioni diverse (art. 4 c.11 L. 223/91) e/o a trasferimenti in altri reparti o Unità Distributive, ritenendo comunque opportuno prevedere sin d'ora appositi incontri di verifica, da svolgersi a livello locale e di regola con cadenza trimestrale, per appurare l'esistenza di condizioni tecnico/organizzative/produttive che consentano al personale interessato dai provvedimenti in oggetto di poter beneficiare di un progressivo riaumento, anche temporaneo, di ore e/o del ripristino del ruolo ricoperto in precedenza.

Trasferimenti tra unità distributive: Allo scopo di ridurre gli esuberi e tenuto conto delle esigenze tecnico organizzative a livello nazionale, la Società si rende disponibile a riconoscere una indennità di trasferimento pari ad Euro 3.000 così ripartita:

Indennità	Prima tranche	Seconda tranche
€. 3.000	€. 2.400	€. 600

Tale somma, è comprensiva, fino a concorrenza, di ogni analoga indennità, presente e futura, prevista da norme di legge e di contratto relativamente al trasferimento in essere.

Essa sarà corrisposta con le seguenti modalità e condizioni:

I) La prima tranche in n. 12 rate mensili, a partire dal mese di trasferimento.

II) La seconda tranche n. 6 rate mensili a partire dal 13 mo mese di trasferimento.

Tali importi sono al lordo di ogni ritenuta di legge applicabile.

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro per qualsivoglia motivo nel periodo in cui verrà erogata la suddetta indennità, cesserà l'erogazione dell'importo come sopra identificato. La rata relativa al mese d'uscita sarà pagata secondo quanto stabilito dall' art. 191 (già 183) CCNL. Le Parti convengono, ai sensi del D.L. 318/96 (convertito nella L. 402/96) che tale indennità sarà esclusa ai fini del computo di ogni istituto contrattuale e della retribuzione diretta o differita, nonché del Trattamento di Fine Rapporto

Incentivazioni all'esodo: Per ciò che concerne le incentivazioni all'esodo le parti convengono sulla definizione delle seguenti modalità:

UD di Grosseto: Le parti concordano che per la sola UD di Grosseto gli incentivi all'esodo di cui sotto saranno corrisposti unicamente al personale che manifesterà in forma scritta all'azienda , entro il 31 marzo 2011, la propria volontà di non opposizione al licenziamento.

Per tutte le altre Unità distributive l'azienda erogherà, al titolo di incentivo all'esodo, l'importo lordo di seguito indicato, subordinatamente e condizionatamente alla previa sottoscrizione da parte di ciascun lavoratore di un verbale di conciliazione, ai sensi della legge n. 533/1973 e successive modifiche, nel quale venga prevista la rinuncia del lavoratore all'impugnativa del licenziamento, nonché la rinuncia ad avanzare pretese, diritti o ragioni nei confronti della Società che trovino titolo diretto od indiretto nel rapporto di lavoro.

Pertanto i lavoratori posti in mobilità che sottoscriveranno la transazione di cui al punto precedente l'Azienda erogherà un importo lordo definito dal seguente schema :

- Ai lavoratori che in base all'età anagrafica e ai requisiti di legge hanno diritto a restare iscritti nelle liste di mobilità per un massimo di 12 (dodici) mesi verrà riconosciuto un importo lordo "una tantum" di € 4.000,00 (quattromila/00) più una ulteriore somma lorda "una tantum" pari ad € 300,00 (trecento/00) mensili per ogni mese di mobilità indennizzata;

- Ai lavoratori che in base all'età anagrafica e ai requisiti di legge hanno diritto a restare iscritti nelle liste di mobilità superiore ai 12 (dodici) mesi: un importo lordo "una tantum" di € 4.000,00 (quattromila/00) più un ulteriore somma lorda composta da: "una tantum" pari ad € 300,00 (trecento/00) mensili per i primi 12 mesi di mobilità indennizzata e ad € 430,00 (quattrocentotrenta/00) mensili per ogni mese di mobilità indennizzata successivo al dodicesimo mese.

Le suddette indennità vanno riproporzionate per il personale Part-Time in base alla percentuale di riduzione orario contrattuale.

Tenuto conto del titolo al quale l'importo complessivo in parola verrà erogato, lo stesso sarà assoggettato alle sole ritenute erariali per le somme concesse una tantum come incentivo all'esodo e non alla contribuzione previdenziale, ai sensi dell'art. 4 della legge n.291/1988 e successive modifiche ed integrazioni.

Outplacement: Le Parti, inoltre al fine di agevolare il ricollocamento occupazionale dei lavoratori in esubero, concordano che la Società metterà a disposizione, dei lavoratori che saranno collocati in mobilità e in CIGS, un apposito servizio di "outplacement" con conseguente intervento di una o più società specializzate in tale servizio; i lavoratori interessati a beneficiare di tale servizio dovranno manifestare alla Società tale loro interesse tramite relativa dichiarazione scritta da presentare entro il **30 settembre 2010**.

Le parti concordano di incontrasi semestralmente, a partire dall'odierna sottoscrizione, per la verifica dell'attuazione del presente accordo.

~~Con la sottoscrizione del presente verbale di accordo, il Ministero del Lavoro attesta il compiuto esperimento con esito positivo della procedura di mobilità prevista dagli artt. 24 e 4 della legge n. 223/1991.~~

Letto, confermato e sottoscritto

L'AZIENDA

La Confcommercio Roma

FILCAMS/CGIL NAZIONALE

FISASCAT/CISL NAZIONALE

UILTUCS/UIL NAZIONALE

FILCAMS/CGIL – FISASCAT/CISL – UILTUCS/UIL
TERRITORIALI

R.S.U./R.S.A.